

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.22/13272/2017

OGGETTO: COMUNE DI VILAFRANCA P.TE – VARIANTE PARZIALE N. 33 AL
P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Villafranca P.te, con deliberazione del C.C. n. 21 del 26/04/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con Nota in data 13/05/2017 (pervenuto con il 15/05/2017) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 16/2017);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017 di adozione della Variante parziale n. 33;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 33, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad adeguare il P.R.G.C. vigente alla disciplina sul commercio per consentire il rilascio delle autorizzazioni commerciali; in particolare vengono riconosciute due differenti Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate L2, ubicate rispettivamente a ovest L2.1 e nord L2.2 del territorio comunale, senza prevedere incrementi della superficie territoriale e degli indici di edificabilità del Piano, inerenti le attività produttive, direzionali, commerciali e turistico ricettive. La Localizzazione L2.1 presenta aree con edifici abbandonati aventi la destinazione urbanistica "aree turistico ricettive-ricreative confermate" TCA e TCB, e aree inedificate con la destinazione urbanistica "aree produttive o terziari di nuovo impianto" PN12 per una superficie complessiva di 20.507 mq. La Localizzazione L2.2 presenta aree in parte

già edificate con la destinazione urbanistica *"aree produttive terziarie confermate"* PC18 e aree inedificate con la destinazione urbanistica *"aree produttive o terziari di nuovo impianto"* PN11 per una superficie complessiva di 24.804 mq;

preso atto che il Comune di Villafranca P.te è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto che:

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *"in maniera contestuale"*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.33 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- nella deliberazione di adozione della Variante in oggetto si dà atto che gli ambiti interessati dal progetto preliminare in questione non sono interessati dalla Variante strutturale n. 4, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 21/07/2016;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino prot. n. 66777/lb8 del 31/05/2017, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino 205-7823/2017 del 24/05/2017

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 33 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Villafranca P.te con deliberazione C.C. n. 21 del 26/04/2017, le seguenti osservazioni:

- dal progetto preliminare trasmesso non emerge se i criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale approvati con deliberazione C.C. n. 38 del 16/12/2016 sono stati trasmessi al Servizio competente della Regione Piemonte; a riguardo si ricorda quanto citato al comma 3, art. 1, Cap. 1, allegato A della D.G.R. del 01/03/2000 n. 42-29532: *"In ottemperanza dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999, tale deliberazione [criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale] dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza (e non per l'approvazione) all'Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e Artigianato entro 30 giorni dalla sua adozione."*. Si suggerisce, in caso di mancato invio, di approvare la Variante in questione solo dopo la Nota di risposta del Servizio competente regionale;
- viene segnalata la seguente incompletezza materiale, da integrare in sede d'approvazione del progetto definitivo. Come previsto dal secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di adozione/approvazione della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani

sovracomunali. Per completezza si richiama quanto citato al comma soprariportato:
"Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.";

- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, il "Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali" della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e sulla scorta della Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, presenta con nota prot. n. 66777/LB8 del 31/05/2017, il proprio contributo, allegato alla presente determinazione.

2. **di dare atto** che, con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Villafranca P.te la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/06/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale